

ANALISI

Le disposizioni della Regione Puglia non passano l'esame della Consulta

di **Michele Tiraboschi**

Legge della Regione Puglia sull'apprendistato professionalizzante, la n. 13 del 2005, è incostituzionale perché viola il dovere di leale collaborazione tra Stato e Regioni e invade le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile. Con queste lapidarie considerazioni la Corte costituzionale (sentenza n. 24 del 2006, depositata il 6 febbraio 2007) chiude una tormentata vicenda che non poco ha inciso sulle possibilità di sviluppo e applicazione di uno dei principali strumenti di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (ampia documentazione in

www.fmb.unimore.it, indice A-Z, voce Apprendistato).

Con un intervento giudicato, da tutti i primi commentatori, di tipo dirigista la Regione Puglia

era infatti intervenuta drasticamente, e con inutili forzature, sulla regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante. E questo fino al punto di escludere, dal processo di concertazione della legge imposto

dalla normativa nazionale, organizzazioni datoriali e sindacali certo non secondarie come la Cisl e Confindustria. Soprattutto nella definizione dei profili formativi del contratto di apprendistato, come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le Regioni devono infatti operare attraverso una formale intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Sul punto la Corte Costituzionale era invero già intervenuta, in modo inequivocabile, con la sentenza n. 50 del gennaio 2005. Nondimeno, sul volgere del 2005, il legislatore regionale pugliese aveva ritenuto di forza-

re la lettera e lo spirito della norma, pure concertata in sede tecnica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, degradando il ruolo delle parti sociali a una funzione meramente consultiva e sussidiaria. Là dove, invece, la legge nazionale impone un processo di vera e propria co-determinazione. Ed è qui che la Corte Costituzionale nuovamente interviene sancendo la palese violazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni. È pertanto in contrasto con i parametri costituzionali la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, e cioè della Regione, che riduce all'espressione di un mero parere il ruolo delle parti sociali.

Altra censura della Corte attiene alla violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera

l), Costituzione). La disposizione dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 13 del 2005, nel regolare la formazione interna alle imprese — indicata già nella sentenza n. 50 del 2005 come di competenza nazionale — prevede infatti ingiustificati limiti minimi di orario riguardo ai contenuti che essa deve avere nella sua fase iniziale. Non costituisce invece violazione delle competenze statali la previsione di una prevalenza della formazione esterna alla azienda, e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, rispetto a quella interna.

Si tratta in questo caso di una previsione analoga ad altre, contenute in leggi di altre Regioni, già scrutinate e ritenute non illegittime con riguardo al sistema del riparto di competenze definito dall'articolo 117 Costituzione (v. sentenze n. 406 e n. 425 del 2006).

Tiraboschi@unimore.it

LA DECISIONE

I giudici hanno sancito la palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e governatori

